

BITCOIN E TASSAZIONE: LE DISPOSIZIONE DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE

Si stanno moltiplicando le piattaforme che permettono di investire in modo semplice sui bitcoin. Non sono modi di investimento facili in quanto i bitcoin sono soggetti ad oscillazioni di valore notevoli, e che proprio per questo motivo comportano un elevato rischio per il capitale investito. Ma oggi sono disponibili anche delle piattaforme di trading automatizzato che permettono anche ai principianti di investire senza rischi e difficoltà.

Ma come funziona la tassazione dei bitcoin? Quali sono le disposizioni dell' Agenzia delle entrate?

Quello dei bitcoin è però da considerare un settore nuovo anche per l' Agenzia delle Entrate, ma una recente sentenza del TAR del Lazio ha affermato che la moneta digitale deve essere dichiarata.

Coloro che acquistano bitcoin con una piattaforma stanno effettuando **trading** (compravendita di strumenti finanziari tramite internet). In questo caso prevista una tassazione del 26%, ma solo sui guadagni ottenuti e al momento del prelievo di fondi sul conto bancario, e in determinate condizioni.

Coloro che effettuando **exchange** (scambiare le valute virtuali con le monete tradizionali) invece, devono pagare le tasse solo al momento della conversione da bitcoin in euro.

Un privato cittadino **non deve pagare alcuna imposta** sul [Bitcoin](#) acquistato tramite exchange, in quanto il Bitcoin è considerato al pari di una valuta estera.

Può comunque verificarsi una situazione per la quale il privato cittadino deve pagare le imposte, a **determinate condizioni**:

- Profitto superiore a €51.000
- Tale profitto mantenuto per minimo 7 giorni consecutivi

In questo caso occorrerà dichiarare il profitto da plusvalenza in fase di dichiarazione.

L' Agenzia è orientata ad equiparare le criptovalute, e dunque i bitcoin, alle **valute estere, per cui** il loro ammontare dovrà essere riportato nella **dichiarazione dei redditi** ed inserito nel **quadro RW**, indicando il controvalore in euro posseduto alla data del 31 dicembre dell' anno d' imposta di riferimento, secondo il tasso di cambio vigente in quella data.

L' inserimento in dichiarazione serve a adempiere gli obblighi di «**monitoraggio fiscale**» e non coincide sempre con la sua tassazione. Quindi è necessario non confondere l' adempimento di dichiarazione con quello della tassazione, infatti sui bitcoin non è dovuta l' **Ivafe** (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all' estero) in quanto essa si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura bancaria.

Per gli adempimenti dichiarativi e per conoscere l' importo delle eventuali plusvalenze ottenute, è opportuno basarsi sulla **certificazione** rilasciata annualmente dall' intermediario con il quale si opera, scegliendo il regime del **risparmio amministrato** che consente l' eventuale tassazione già alla fonte. Regime che può essere scelto solo se si dispone di un intermediario finanziario residente in Italia.